

IMPORTI DELLE SOMME DA PAGARE

Per il corrente anno 2025 le somme da pagare – modulate a seconda della durata del periodo di raccolta di funghi che l’interessato decide di scegliere – rimangono quelle stabilite dal Consei di Ombolc con la deliberazione n. 25 dd. 27 marzo 2012 e, successivamente, nella riunione del 17 aprile 2024, e sono quindi le seguenti:

• raccolta per UN SOLO GIORNO:	€ 10,00
• raccolta per TRE GIORNI:	€ 20,00
• raccolta per SETTE GIORNI:	€ 30,00
• raccolta per QUATTORDICI GIORNI:	€ 40,00
• raccolta per TRENTA GIORNI:	€ 60,00
• raccolta per NOVANTA GIORNI:	€ 120,00
• raccolta per CENTOTTANTA GIORNI:	€ 200,00

Anche per l’anno 2025 i Comuni della Val di Fassa hanno ritenuto di non prevedere agevolazioni o deroghe agli obblighi di denuncia e di pagamento per particolari categorie di utenti.

VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza sul rispetto delle norme provinciali che disciplinano la raccolta dei funghi spontanei è affidata al Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, agli organi di pubblica sicurezza, ai custodi forestali dei comuni, agli agenti venatori, ai guardiapescia e ai dipendenti degli enti di gestione dei parchi naturali provinciali (articolo 105 della L.P. n. 11 del 2007).

Le principali **SANZIONI** previste dall’articolo 109 della L.P. n. 11 del 2007 per le violazioni delle norme provinciali sulla raccolta dei funghi sono:

- a) il pagamento di una somma **da 23 a 137 euro** per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti oltre la quantità giornaliera consentita per persona o oltre l’orario consentito previsti dal regolamento;
- b) il pagamento di una somma **da 29 a 172 euro** per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dal regolamento;
- c) il pagamento di una somma **da 35 a 206 euro** per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di funghi raccolti nelle zone interdette nei casi previsti dal regolamento;
- d) il pagamento di una somma **da 11 a 69 euro** per il raccogliitore che nella raccolta o nel trasporto dei funghi non si attenga alle modalità previste dal regolamento;
- e) il pagamento di una somma **da 11 a 69 euro** per chiunque danneggi o distrugge i funghi sul terreno;
- f) il pagamento di una somma **da 35 a 206 euro** per le violazioni delle disposizioni della legge o del regolamento in materia di disciplina della raccolta dei funghi non espressamente previste dall’art. 109 della L.P. 11/2007.

NOTA BENE! nei casi a), b) e c) verranno anche confiscati tutti i funghi raccolti.

Le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di rifiuto a consegnare i funghi soggetti a confisca e quando le violazioni previste dalle lettere b) e c) vengono commesse nuovamente.





COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI IN PROVINCIA DI TRENTO E IN VAL DI FASSA
(Articolo 28 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e Regolamento di attuazione approvato col Decreto n. 23-25/Leg. del 26 ottobre 2009 del Presidente della Provincia autonoma di Trento)

CONSIGLI E INFORMAZIONI

Rispettare le più elementari norme di comportamento nella raccolta dei funghi significa rispettare il bosco, la natura e l’ambiente che appartiene a tutti noi: vuol dire dunque rispettare noi stessi e il nostro futuro ed è un segno di civiltà.

*Tutti dobbiamo esserne consapevoli: evitiamo perciò di raccogliere, di danneggiare e di distruggere i funghi che non conosciamo lasciandoli al loro posto!
Collaboriamo tutti affinché la raccolta dei funghi avvenga in maniera non distruttiva, bensì moderata, ragionevole e rispettosa degli equilibri ambientali: questo ci farà apprezzare ancora di più le ore che passeremo all’aperto nella tranquillità dei boschi e a contatto con la natura.
I 6 Comuni della Val di Fassa che hanno deciso di accordarsi per formare un solo “ambito territoriale omogeneo” per la raccolta dei funghi si sono impegnati a destinare i proventi riscossi a iniziative di informazione e di educazione ambientale, a interventi di miglioramento dell’ecosistema e del patrimonio agro-silvo-pastorale e alla valorizzazione, anche in funzione turistico-promozionale e culturale, dell’ambiente e del territorio della Val di Fassa: perciò quello che ciascuno dovrà pagare per un’attività di suo interesse andrà, in fin dei conti, a beneficio e interesse di tutti.
La Val di Fassa vi ringrazia per la collaborazione che ci vorrete prestare!*



La Provincia autonoma di Trento ha disciplinato fin dal 1991 la raccolta dei funghi nell’intero territorio provinciale allo scopo di assicurare la continuità della produzione e la salvaguardia del suolo forestale, di conservare i benefici che derivano all’ambiente dalla presenza di funghi spontanei, di evitare gli effetti negativi di un eccessivo carico antropico e di tutelare così le risorse naturali. Le norme provinciali contengono:

REGOLE E CRITERI DI COMPORTAMENTO

che tutti i raccoglitori di funghi dovranno rispettare. Sono principalmente questi:

- i funghi possono essere raccolti tutti i giorni della settimana, ma soltanto dalle ore 7.00 alle ore 19.00;
- ognuno – anche i bambini accompagnati da un familiare – può raccogliere al massimo 2 chilogrammi di funghi al giorno per persona; il limite massimo di 2 chilogrammi non vale, naturalmente, quando un solo fungo, non in aggiunta ad altri, superasse questo peso;
- possono essere rilasciati permessi speciali, anche per quantità superiori a 2 chilogrammi al giorno, a coloro che dimostrano di raccogliere i funghi per lavoro e come fonte di sussistenza, nonché ad associazioni, enti, gruppi o soggetti che raccolgono funghi per scopi didattici, culturali, scientifici, di studio, di ricerca e in occasione di mostre, corsi, convegni e simili in campo micologico;
- è vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e non si possono usare rastrelli, uncini e altri mezzi simili che potrebbero danneggiare l’humus del terreno;
- ognuno deve pulire sommariamente i funghi sul posto dove li raccoglie e deve trasportarli soltanto con contenitori forati e rigidi (cestelli e simili);
- non si può raccogliere funghi nelle zone vietate dalla Provincia di Trento per esigenze di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e nemmeno nelle zone in cui la raccolta viene vietata dai proprietari dei fondi; queste zone di divieto devono essere adeguatamente segnalate con cartelli o tabelle indicative posti sui principali punti di accesso alla zona, a un’altezza di almeno 1,5 metri da terra e a distanze non maggiori di 100 metri l’uno dall’altro; è vietato rimuovere o danneggiare tali cartelli o tabelle di divieto;
- non si possono però creare riserve private di raccolta dei funghi a pagamento;
- nell’area del parco naturale di Paneveggio-Pale di San Martino la raccolta dei funghi è consentita esclusivamente ai residenti in uno dei comuni del Trentino. Nelle aree individuate a Riserva Integrale la raccolta è vietata.

Le norme provinciali stabiliscono che:

IN TUTTO IL TRENTINO, PER RACCOGLIERE FUNGHI, OCCORRE PRESENTARE UNA DENUNCIA DI RACCOLTA E PAGARE UNA SOMMA CHE VARIA A SECONDA DEL PERIODO DI RACCOLTA

Sono esonerati dalla denuncia e dal pagamento soltanto: coloro che risiedono o che sono nati in un comune del Trentino; i cittadini residenti all'estero ma iscritti nell'A.I.R.E. di un comune della provincia di Trento; i proprietari e i possessori di boschi che ricadono nel territorio provinciale, anche se non sono residenti in Trentino; i titolari di diritti di uso civico che intendono raccogliere funghi nei territori di loro proprietà o gravati dall'uso civico.

Siccome chi intende raccogliere funghi in Val di Fassa non sempre conosce esattamente i confini territoriali dei comuni della Valle (**MOENA, SORAGA di FASSA, SAN GIOVANNI di FASSA, MAZZIN, CAMPITELLO di FASSA e CANAZEI**), fin dal 1997 si è deciso di stipulare un'apposita convenzione – rinnovata il 14 aprile 2021 – per costituire nell'ambito del nuovo Comun General de Fascia

UN UNICO AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO, CHE COMPRENDE IL TERRITORIO DI TUTTI I 6 COMUNI CONVENZIONATI E CHE PERCIÒ COINCIDE CON L'INTERA VAL DI FASSA

Gli interessati potranno dunque presentare la denuncia di raccolta dei funghi e pagare la somma dovuta in uno qualsiasi dei 6 comuni della valle, gli uffici turistici presenti sul territorio, attraverso gli sportelli bancomat della FPB Cassa di Fassa, Primiero e Belluno, il sistema PagoPa raggiungibile dal sito del Comun General de Fascia oppure online attraverso il sito e app www.geoticket.it: questo consentirà loro di raccogliere i funghi non solo nel territorio del comune dove hanno presentato la denuncia, ma anche in quello di tutti gli altri paesi della Val di Fassa.

MODALITÀ DELLA DENUNCIA E DEL PAGAMENTO

Chi vuole raccogliere funghi in Val di Fassa deve presentare la **denuncia per questo necessaria in uno qualsiasi dei 6 Comuni della Valle oppure in uno qualsiasi degli uffici turistici dell'Azienda turistica Val di Fassa e pagare la somma dovuta.**

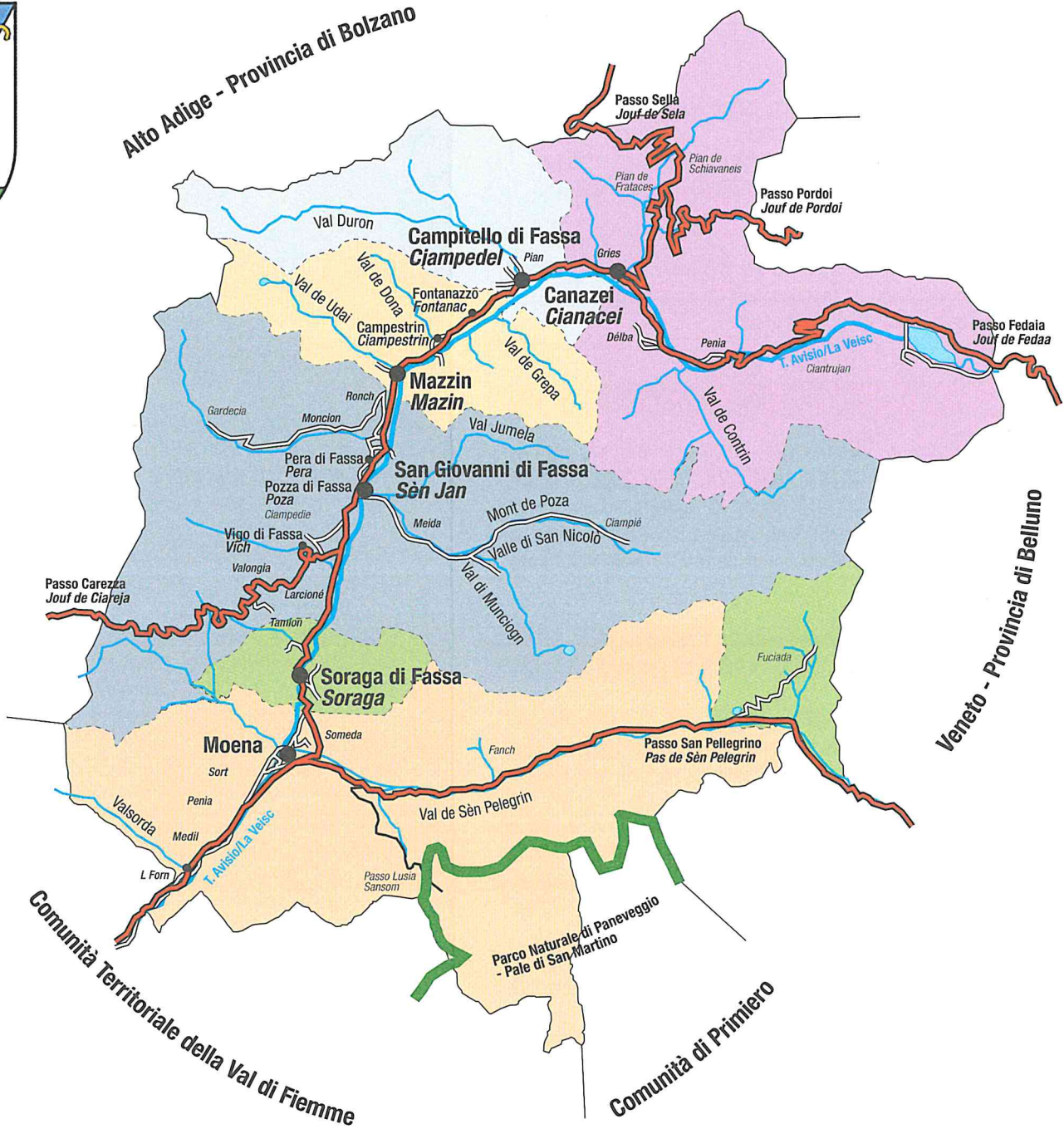
Di norma, ogni Comune e ogni Ufficio turistico hanno un ufficio addetto a questo servizio, che rilascerà all'interessato la relativa **RICEVUTA che indica le generalità dell'interessato, il periodo di durata della raccolta di funghi, l'importo pagato e la causale del pagamento** ("Raccolta funghi in Val di Fassa dal _____ al _____").
La denuncia È PERSONALE E NON PUÒ ESSERE TRASFERITA AD ALTRI.

Invece di recarsi in un Comune o in un Ufficio turistico a presentare la denuncia, si può **VERSARE DIRETTAMENTE LA SOMMA DOVUTA** con una delle seguenti modalità:

- A) attraverso il sistema **PagoPA**, raggiungibile dal sito www.comungeneraldefascia.tn.it, cliccando sul link PagoPA e accedendo alla sezione "pagamento spontaneo" selezionando successivamente il servizio "Permessi funghi";
- B) attraverso gli **SPORTELLI BANCOMAT di tutte le filiali della FPB CASSA DI FASSA, PRIMIERO E BELLUNO** (Moena, Soraga di Fassa, Vigo di Fassa, San Giovanni, Pozza di Fassa, Pera di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei e Alba di Canazei) utilizzando la specifica procedura automatizzata;
- C) **attraverso il sito e app www.geoticket.it** direttamente dal Tablet, Personal computer o Smartphone.



AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI FASSA AI FINI DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI IN CONFORMITÀ ALLE NORME VIGENTI COMPRENDE I TERRITORI DEI COMUNI DI MOENA - SORAGA DI FASSA - SAN GIOVANNI DI FASSA - MAZZIN - CAMPITELLO DI FASSA - CANAZEI



In tutti questi casi è **necessario indicare le generalità di chi versa la somma, l'importo versato, la causale e il periodo esatto di durata della raccolta** ("Raccolta funghi in Val di Fassa dal _____ al _____").

L'interessato dovrà conservare e portare con sé la ricevuta del pagamento, per poterla mostrare, insieme con un **valido documento di riconoscimento**, ad ogni controllo da parte degli addetti **alla vigilanza**. Nel caso di pagamento attraverso la modalità on-line è necessario effettuare il download del pagamento effettuato sul proprio telefono, il quale dovrà essere esibito in caso di controllo da parte degli addetti **alla vigilanza**, unitamente ad un **valido documento di riconoscimento**.

